



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per lo sviluppo regionale*

---

**2014/0101(CNS)**

24.3.2014

**\***

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione  
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Danuta Maria Hübner

(Procedura semplificata - articolo 46, paragrafo 1, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6



## **PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare quanto alla sua durata di applicazione  
(COM(2014)0181 – C7-0000/2014 – 2014/0101(CNS))**

**(Procedura legislativa speciale – consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2014)0181),
  - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0000/2014),
  - visti l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2014),
1. approva la proposta della Commissione;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## MOTIVAZIONE

Secondo la relazione contenuta nella proposta della Commissione, la decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 (modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008 e 448/2011/UE del 19 luglio 2011), adottata in base all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, autorizza la Francia a prevedere, fino al 1° luglio 2014, esenzioni o riduzioni dell'imposta "dazi di mare" per taluni prodotti fabbricati nelle regioni ultraperiferiche francesi (ad eccezione di Saint Martin), al fine di migliorare la competitività e compensare i costi aggiuntivi di produzione dovuti all'isolamento, alla dipendenza in termini di materie prime ed energia, all'obbligo di costituire scorte, alle dimensioni ridotte del mercato locale e all'attività di esportazione poco sviluppata.

La Francia ha chiesto di poter mantenere fino al 31 dicembre 2020 un sistema di tassazione differenziato simile a quello attualmente vigente. La Commissione tuttavia ritiene che l'esame degli elenchi di prodotti per cui le autorità francesi desiderano applicare una tassazione differenziata richieda un lungo lavoro, che non può essere portato a termine prima della scadenza della decisione 2004/162/CE, ossia il 1° luglio 2014.

Considerando che mancanza di adozione di qualsiasi proposta anteriormente a tale data rischierebbe di comportare un vuoto giuridico nella misura in cui vieterebbe l'applicazione di qualsiasi fiscalità differenziata nelle regioni ultraperiferiche francesi, la Commissione propone che la decisione 2004/162/CE sia prorogata per un ulteriore periodo di sei mesi al fine di consentire alla Commissione di completare il suo esame e presentare una proposta equilibrata che tenga conto dei diversi interessi in gioco.

Considerando che tale misura è giustificabile e mira a continuare a stimolare l'attività economica e la competitività in una regione ultraperiferica, la presidente propone che tale proposta sia approvata senza modifiche, a norma dell'articolo 46 del regolamento.